Prof. Paola Lambrini TESTI PER IL CORSO DI DIRITTO ROMANO: **DOLO GENERALE E REGOLE DI CORRETTEZZA**

ORIGINE DEGLI STRUMENTI CONTRO IL DOLO

1) Cic. de officiis 3,14,58-60: Quod si vituperandi qui reticuerunt, quid de iis existimandum est, qui orationis vanitatem adhibuerunt? C. Canius, eques Romanus, nec infacetus et satis litteratus, cum se Syracusas otiandi, ut ipse dicere solebat, non negotiandi causa contulisset, dictitabat se hortulos aliquos emere velle, quo invitare amicos et ubi se oblectare sine interpellatoribus posset. Quod cum percrebuisset, Pythius ei quidam, qui argentariam faceret Syracusis, venales quidem se hortos non habere, sed licere uti Canio, si vellet, ut suis, et simul ad cenam hominem in hortos invitavit in posterum diem. Cum ille promisisset, tum Pythius, qui esset ut argentarius apud omnes ordines gratiosus, piscatores ad se convocavit et ab iis petivit, ut ante suos hortulos postridie piscarentur, dixitque quid eos facere vellet. Ad cenam tempori venit Canius; opipare a Pythio adparatum convivium, cumbarum ante oculos multitudo, pro se quisque, quod ceperat, adferebat; ante pedes Pythii pisces abiciebantur. 59: Tum Canius «quaeso», inquit, «quid est hoc, Pythi? tantumne piscium? tantumne cumbarum?» Et ille: «Quid mirum?» inquit, «hoc loco est Syracusis quidquid est piscium, hic aquatio, hac villa isti carere non possunt». Incensus Canius cupiditate contendit a Pythio, ut venderet. Gravate ille primo. Quid multa? impetrat. Emit homo cupidus et locuples tanti, quanti Pythius voluit, et emit instructos. Nomina facit, negotium conficit. Invitat Canius postridie familiares suos, venit ipse mature, scalmum nullum videt. Quaerit ex proximo vicino, num feriae quaedam piscatorum essent, quod eos nullos videret. «Nullae, quod sciam,» ille, «sed hic piscari nulli solent. Itaque heri mirabar quid accidisset». 60: Stomachari Canius, sed quid faceret? Nondum enim C. Aquilius, collega et familiaris meus, protulerat de dolo malo formulas; in quibus ipsis, cum ex eo quaereretur, quid esset dolus malus, respondebat, cum esset aliud simulatum, aliud actum. Hoc quidem sane luculente, ut ab homine perito definiendi. Ergo et Pythius et omnes aliud agentes, aliud simulantes perfidi, improbi, malitiosi. Nullum igitur eorum factum potest utile esse, cum sit tot vitiis inquinatum.

(58: E se è da biasimare chi tace, come devono esser giudicati quanti sono soliti servirsi di discorsi ingannevoli? Gaio Genio, cavaliere romano, uomo non privo di spirito e abbastanza colto, essendosi recato a Siracusa per trascorrervi un periodo di vacanza, come lui stesso era solito dire, e non per e concludere affari, andava dicendo di voler comprare una villetta dove potesse invitare gli amici e divertirsi senza essere disturbato da importuni. Essendosi diffusa la notizia, un certo Pizio, banchiere a Siracusa, gli disse che non aveva ville da vendere, ma che Canio poteva servirsi della sua, se voleva, come se gli appartenesse, e contemporaneamente lo invitò a cena in villa per il giorno dopo. Avendogli Canio promesso di venire, Pizio che, in qualità di banchiere, godeva credito presso tutte le categorie di persone, chiamò a sé dei pescatori, chiese loro di pescare il giorno dopo di fronte alla sua villa, e disse quanto desiderava che essi facessero. Canio venne puntualmente per la cena; il banchetto era stato imbandito puntualmente da Pizio, davanti agli occhi si presentava una moltitudine di barche e ogni pescatore portava, a turno, ciò che aveva preso; i pesci venivano gettati ai piedi di Pizio. Allora Canio disse: "Di grazia?" 59: E quello disse "Tutti i pesci di Siracusa stanno qui, qui vengono a rifornirsi d'acqua, non possono fare a meno di questa villa". Canio, preso dal desiderio, chiese insistentemente a Pizio che gli vendesse la villa. Sulle prime quello faceva il difficile. Che motivo c'è di dilungarsi? Ottiene il suo scopo: quell'uomo bramoso e ricco compra la villa al prezzo richiesto da Pizio e la compra con tutto l'arredamento, registra la vendita e l'affare è concluso. Canio invita il giorno dopo i suoi amici; arriva per tempo, ma non vede neanche una barca. Chiese al vicino più prossimo se ci fossero festività dei pescatori, dato che non ne vedeva nessuno. "A quanto ne so io, no" risponde quello "ma qui, di solito, non viene a pescare nessuno; perciò ieri mi stupivo di quanto fosse accaduto". 60: Canio montò in bestia, ma che avrebbe potuto fare? A quel tempo Gaio Aquilio, mio amico e collega, non aveva ancora proposto le norme relative alla frode, in cui, essendogli chiesto che cosa fosse la frode, rispondeva che essa si verifica quando si finge una cosa e se ne fa un'altra. Una definizione magnifica, com'è naturale in un uomo esperto in definizioni. Così sia Pizio che tutti coloro, i quali fanno una cosa e ne simulano un'altra, sono perfidi, malvagi, maligni. Nessuna loro azione può risultare utile dal momento che è viziata da tanti difetti.)

2) Cic. de natura deorum 3,30,74: ... Inde illa actio OPE CONSILIOQUE TUO FURTUM AIO FACTUM ESSE; inde tot iudicia de fide mala, tutelae mandati, pro socio, fiduciae, reliqua, quae ex empto aut vendito aut conducto aut locato contra fidem fiunt, inde iudicium publicum rei privatae lege Plaetoria, inde everriculum malitiarum omnium, iudicium de dolo malo, quod C. Aquillius familiaris noster protulit; quem dolum idem Aquillius tum teneri putat, cum aliud sit simulatum, aliud actum.

(V'è poi la ben nota azione: «Affermo che il furto è avvenuto col tuo aiuto e per tua iniziativa"; le numerose cause relative alla mala fede nell'esercizio della tutela, nell'adempimento di un mandato, nelle relazioni con un socio e nel rapporto fiduciario e tutte le altre cose che si commettono ad onta della parola data nella compravendita e nella locazione. Viene quindi il caso della legge Pletoria sull'intervento di un pubblico procedimento giudiziario in una questione privata e quella che è la ramazza di tutte le frodi, il giudizio sul dolo, introdotto dal nostro amico Aquilio; lo stesso Aquilio ritiene che si sia tenuti per il dolo ogni qual volta si simuli un fatto diverso da quello reale).

DEFINIZIONI DI DOLUS MALUS

1) Cic. de officiis 3,14,60: ... Nondum enim C. Aquilius, collega et familiaris meus, protulerat de dolo malo formulas; in quibus ipsis, cum ex eo quaereretur, quid esset dolus malus, respondebat, cum esset aliud simulatum, aliud actum. ...

(Il mio collega ed amico Gaio Aquilio non aveva ancora introdotto le formule sul dolo. A proposito delle quali, quando gli si domandava che cosa intendesse precisamente per dolo, egli rispondeva: «Per dolo, intendo il fingere una cosa e il farne un'altra»)

2) Ulpianus 11 ad ed. D. 4,3,1,2: Dolum malum Servius quidem ita definiit machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud agitur. Labeo autem posse et sine simulatione id agi, ut quis circumveniatur: posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eiusmodi dissimulationem deserviant et tuentur vel sua vel aliena: itaque ipse sic definiit dolum malum esse omnem calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam. Labeonis definitio vera est.

(Servio definì il dolo come quella macchinazione posta in essere allo scopo di ingannare un altro, quando si simula una cosa e se ne fa un altra. Labeone invece ritiene che si possa raggirare qualcuno anche senza simulazione e che si possa fare una cosa e simularne un'altra anche senza dolo, come fanno coloro che si avvalgono di una simulazione per tutelare i propri beni o quelli degli altri; perciò egli stesso definì così il dolo: «ogni astuzia, inganno e macchinazione volti a circuire, far cadere in errore, ingannare un altro». La definizione di Labeone è vera.)

- **3) Iavolenus 11** *epistularum* **D. 50,17,202**: *Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset.*
- (Ogni definizione nell'ambito del ius civile è pericolosa: infatti, vi è ben poco che non possa essere buttato all'aria).
- **4) Paulus 71** *ad edictum* **D. 44,4,1,1-2**: *Ideo autem hanc exceptionem praetor proposuit, ne cui dolus suus per occasionem iuris civilis contra naturalem aequitatem prosit.* 2. *Sed an dolo quid factum sit, ex facto intellegitur.*
- (1. Ma il pretore propose questa eccezione affinché nessuno si giovi del proprio dolo grazie ad un'occasione fornita dal *ius civile* contro l'equità naturale. 2. Ma se qualcosa sia stato fatto dolosamente, lo si capisce dal fatto stesso).

L'ECCEZIONE DI DOLO

1) Exceptio metus: Si in ea re nihil metus causa factum est

Eccezione di timore: Se, nella questione, nulla sia avvenuto per timore.

2) Exceptio doli: Si in ea re nihil dolo malo A. Agerii factum est neque fiat. **Eccezione di dolo:** Se, nella questione, nulla sia avvenuto o avvenga per dolo di A. Agerio.

a) Exceptio (specialis) doli praeteriti (eccezione speciale di dolo passato)

Si in ea re nihil dolo malo A.Agerii factum est.

Se, nella questione, nulla sia avvenuto per dolo di A.Agerio.

b) *Exceptio (generalis) doli praesentis* (eccezione generale di dolo presente)

Si in ea re nihil dolo malo A.Agerii fiat.

Se, nella questione, nulla avvenga per dolo di A.Agerio.

3) Ulpianus 76 ad edictum D. 44,4,2,3: (...) si quis sine causa ab aliquo fuerit stipulatus, deinde ex ea stipulatione experiatur, exceptio utique doli mali nocebit: licet enim eo tempore quo stipulabatur, nihil dolo malo admiserit, tamen dicendum est eum, cum litem contestatur, dolo facere, qui perseveret ex ea stipulatione petere (...).

(Se qualcuno, dopo essersi fatto promettere qualcosa mediante una stipulazione senza causa, agisce giudizialmente per ottenere l'adempimento della stipulazione, sarà respinto con l'eccezione di dolo; infatti, benché non ci fosse stato alcun dolo nel momento in cui si era perfezionata la stipulazione, tuttavia bisogna dire che costui, perseverando nel chiedere l'adempimento della stipulazione giudizialmente, agisce dolosamente).

- **4) Ulpianus 76** *ad edictum* **D. 44,4,2 pr**.: Palam est autem hanc exceptionem ex eadem causa propositam, ex qua causa proposita est de dolo malo actio.
- (È evidente che questa eccezione [di dolo] è stata inserita nell'editto per la stessa ragione per cui è stata inserita l'azione di dolo).
- **5)** Ulpianus 48 ad Sabinum D. 45,1,36: Si quis, cum aliter eum convenisset obligari, aliter per machinationem obligatus est, erit quidem suptilitate iuris obstrictus, sed doli exceptione uti potest: quia enim per dolum obligatus est, competit ei exceptio. idem est et si nullus dolus intercessit stipulantis, sed ipsa res in se dolum habet: cum enim quis petat ex ea stipulatione, hoc ipso dolo facit, quod petit.

(Se qualcuno in un modo avesse convenuto di obbligarsi, in un altro, tramite una macchinazione, si sia obbligato, sarà costretto a causa del formalismo giuridico, tuttavia potrà utilizzare l'eccezione di dolo: infatti, dal momento che si è obbligato in conseguenza di un dolo, gli spetta l'eccezione. Lo stesso avviene se non vi è stato alcun dolo dello stipulante, ma la situazione in se stessa contenga del dolo: infatti, quando qualcuno agisca in base a quella stipulazione, commette dolo per il fatto stesso di chiedere)

- 6) Paulus 6 ad Plautium D. 50,17,173,3 (= D. 44, 4, 8 pr.): Dolo facit, qui petit quod redditurus est. (Commette dolo chi chiede ciò che dovrà poi restituire).
- 7) Iulianus 51 digestorum D. 46,1,15 pr.: Si stipulatus esses a me sine causa et fideiussorem dedissem et nollem eum exceptione uti, sed potius solvere, ut mecum mandati iudicio ageret, fideiussori etiam invito me exceptio dari debet: interest enim eius pecuniam retinere potius quam solutam stipulatori reo repetere.

(Ti sei fatto promettere qualcosa da me in assenza di una valida causa e io ti ho anche dato un fideiussore; io poi non voglio che il fideiussore utilizzi l'eccezione (di dolo) contro di te, ma preferisco che lui paghi e poi agisca contro di me con l'azione di mandato: tuttavia si dovrà concedere l'eccezione al fideiussore anche se io non voglio; infatti egli ha interesse a trattenere il debito anziché ripetere il denaro dopo averlo pagato al creditore).

L'AZIONE DI DOLO

1) Ulpianus 11 ad edictum D. 4,3,1 pr.: Hoc edicto praetor adversus varios et dolosos, qui aliis offuerunt calliditate quadam, subvenit, ne vel illis malitia sua sit lucrosa vel istis simplicitas damnosa. 1: Verba autem edicti talia sunt: «quae dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit et iusta causa esse videbitur, iudicium dabo».

(Con quest'editto il pretore viene in soccorso contro gli uomini incostanti e ingannatori, che hanno recato pregiudizio ad altri usando qualche astuzia, affinché quelli non si arricchiscano grazie alla loro malizia o questi non siano danneggiati dalla loro ingenuità. 1: Tali sono le parole dell'editto: «In merito a quelle cose che si dirà essere state fatte per effetto del dolo, se per esse non ci sarà un'altra azione e risulterà esservi una giusta causa, darò azione».)

2) CLAUSOLA EDITTALE (Ulpianus 11 ad edictum D. 4,3,1,1)

Quae dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit et iusta causa esse videbitur, iudicium dabo.

(Darò un processo in rapporto a ciò che si dirà essere stato fatto per dolo, se in relazione a ciò non ci sarà un'altra azione e sembrerà esservi una giusta causa.)

3) FORMULA

Si paret dolo malo N. Negidii factum esse, ut A. Agerius N. Negidio fundum quo de agitur mancipio daret neque plus quam annus est cum experiundi potestas fuit neque ea res arbitrio iudicis restituetur, quanti ea res erit tantam pecuniam iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito.

Se risulta che per effetto del dolo di N.N. A.A. abbia mancipato il fondo di cui si tratta a N.N. e non è trascorso più di un anno dal giorno in cui l'azione avrebbe potuto essere intentata e la cosa non sarà restituita in conformità alla valutazione arbitrale del giudice, il giudice condanni N.N. nei confronti di A.A. per una somma pari al valore che avrà la cosa; se non risulta, lo assolva).

IL CARATTERE INFAMANTE DELL'AZIONE DI DOLO

3) Ulpianus 11 ad edictum D. 4,3,11,1: Et quibusdam personis non dabitur, ut puta liberis vel libertis adversus parentes patronosve, cum sit famosa. sed nec humili adversus eum qui dignitate excellet debet dari: puta plebeio adversus consularem receptae auctoritatis, vel luxurioso atque prodigo aut alias vili adversus hominem vitae emendatioris. et ita Labeo. quid ergo est? in horum persona dicendum est in factum verbis temperandam actionem dandam, ut bonae fidei mentio fiat. (Ad alcune persone l'azione di dolo non sarà concessa, come per esempio ai figli o ai liberti contro i genitori o i patroni, in quanto essa è infamante. Ma non deve essere data neppure alle persone di umile rango contro colui che si distingue per dignità: per esempio non si concederà a un plebeo contro una persona di rango consolare di consolidata reputazione, né a un lussurioso, ad un prodigo, o a persona altrimenti da poco contro un uomo di più che dignitoso costume di vita; e così dice anche Labeone. Che cosa si deve dunque fare? Deve dirsi che contro queste persone va concessa un'azione modellata sul fatto, da attenuare in giusta misura nelle parole della formula, facendo menzione della buona fede.)

LA SUSSIDIARIETA' DELL'AZIONE DI DOLO

4) Ulpianus 11 *ad edictum* **D. 4,3,1,4**: *Ait praetor: «si de his rebus alia actio non erit». merito praetor ita demum hanc actionem pollicetur, si alia non sit, quoniam famosa actio non temere debuit a praetore decerni, si sit civilis vel honoraria, qua possit experiri: usque adeo, ut et Pedius libro octavo scribit, etiam si interdictum sit quo quis experiri, vel exceptio qua se tueri possit, cessare hoc edictum. idem et Pomponius libro vicensimo octavo: et adicit, et si stipulatione tutus sit quis, eum actionem de dolo habere non posse, ut puta si de dolo stipulatum sit.*

(Afferma il pretore: « Se in relazione a ciò non ci sarà un'altra azione» e meritatamente il pretore promette nell'editto questa azione solo se non ve ne sia un'altra, poiché un'azione infamante non deve essere concessa dal pretore alla leggera, se esiste un'altra azione civile od onoraria che possa esperirsi; al punto che, come scrive Pedio nel libro ottavo [all'editto], non trova applicazione l'editto sul dolo anche se ci sia un interdetto che uno possa esperire o un'eccezione con la quale uno possa tutelarsi. Pomponio afferma la stessa cosa nel libro ventottesimo e aggiunge che anche quando uno sia tutelato in forza di una stipulazione non può esperire l'azione di dolo, come, ad esempio, se il dolo sia stato

oggetto di apposita stipulazione di garanzia).

5) Ulpianus 11 ad edictum D. 4,3,7,3: Non solum autem si alia actio non sit, sed et si dubitetur an alia sit, putat Labeo de dolo dandam actionem et adfert talem speciem. qui servum mihi debebat vel ex venditione vel ex stipulatu, venenum ei dedit et sic eum tradidit: vel fundum, et dum tradit, imposuit ei servitutem vel aedificia diruit, arbores excidit vel extirpavit: ait Labeo, sive cavit de dolo sive non, dandam in eum de dolo actionem, quoniam si cavit, dubium est, an competat ex stipulatu actio. sed est verius, si quidem de dolo cautum est, cessare actionem de dolo, quoniam est ex stipulatu actio: si non est cautum, in ex empto quidem actione cessat de dolo actio, quoniam est ex empto, in ex stipulatu de dolo actio necessaria est.

(Ma secondo Labeone l'azione di dolo deve essere concessa non solo quando non vi sia un'altra azione, ma anche se sia dubbio che ve ne sia un'altra ed adduce questa fattispecie: colui che mi doveva un servo per compravendita o per stipulazione gli diede del veleno e me lo consegnò in tale stato; oppure colui che mi doveva un fondo e, al momento del trasferimento, lo gravò di una servitù oppure distrusse gli edifici che vi insistevano o tagliò o sradicò gli alberi; Labeo dice che contro costui deve concedersi l'azione di dolo, sia che abbia con stipulazione garantito l'assenza di condotte dolose, sia che non lo abbia fatto; perché se abbia garantito con stipulazione, è tuttavia dubbio se si possa esperire l'azione nata dalla stipulazione. Ma è più vero che, se sia stata garantita con stipulazione l'assenza di condotte dolose, non si deve concedere l'azione di dolo perché si può utilizzare l'actio ex stipulatu. Se invece non sia stata garantita con stipulazione l'assenza di condotte dolose, nell'ipotesi dell'azione di compravendita certamente viene meno l'azione di dolo, perché appunto si può utilizzare l'azione di compravendita; nell'ipotesi dell'azione ex stipulatu l'azione di dolo è necessaria).

L'ACTIO DE DOLO MALO A TUTELA DELLA LESIONE DEL CREDITO

1) Paulus 11 ad edictum D. 4,3,18,5: Si servum, quem tu mihi promiseras, alius occiderit, de dolo malo actionem in eum dandam plerique recte putant, quia tu a me liberatus sis: ideoque legis Aquiliae actio tibi denegabitur.

(Se un terzo ha ucciso lo schiavo che tu mi dovevi in base a una *stipulatio*, la maggior parte dei giuristi ritiene correttamente che debba essere concessa l'azione di dolo contro il terzo, perché tu sei stato liberato dall'obbligazione che avevi nei miei confronti e perciò ti sarà negata l'azione di legge Aquilia).

2) Papinianus 37 quaestionum D. 4,3,19: Si fideiussor promissum animal ante moram occiderit, de dolo actionem reddi adversus eum oportere Neratius Priscus et Iulianus responderunt, quoniam debitore liberato per consequentias ipse quoque dimittitur.

(Se il fideiussore, prima che il debitore principale sia in mora, abbia ucciso l'animale da quello promesso, Nerazio Prisco e Giuliano risposero che contro di lui deve concedersi l'azione di dolo, perché egli stesso è sciolto dall'obbligo come conseguenza della liberazione del debitore).

3) Papinianus 28 quaestionum D. 46,3,95,1: Quod si promissoris fuerit electio, defuncto altero qui superest aeque peti poterit. enimvero si facto debitoris alter sit mortuus ... si et alter servus postea sine culpa debitoris moriatur, nullo modo ex stipulatu agi poterit, cum illo in tempore, quo moriebatur, non commiserit stipulationem. sane quoniam impunita non debent esse admissa, doli actio non immerito desiderabitur: aliter quam in persona fideiussoris, qui promissum hominem interfecit, quia tenetur ex stipulatu actione fideiussor, quemadmodum tenebatur, si debitor sine herede decessisset.

(Se la scelta era del debitore, morto uno [dei due schiavi dovuti], si può tranquillamente chiedere quello sopravvissuto. Ma se uno dei due schiavi sia morto per fatto del debitore, ..., e in seguito anche l'altro schiavo sia morto ma senza colpa del debitore, in nessun modo si potrà agire in base alla stipulazione, in quanto nel momento in cui il secondo schiavo moriva l'obbligazione nascente dalla stipulazione non veniva violata. Certo, dal momento che non si devono lasciare dei comportamenti iniqui impuniti, non senza motivo si richiederà l'azione di dolo: diversa sarà la soluzione per il caso in cui fideiussore uccise lo schiavo promesso, in quanto il fideiussore è tenuto con l'azione da stipulazione, come sarebbe stato tenuto se il debitore fosse morto senza erede).

4) Ulpianus 11 ad edictum D. 4,3,7,5: Item si servum legatum heres ante aditam hereditatem occiderit, quoniam priusquam factus sit legatarii, interemptus est, cessat legis aquiliae actio: de

dolo autem actio, quocumque tempore eum occiderit, cessat, quia ex testamento actio competit. (Se l'erede, prima di aver accettato l'eredità, abbia ucciso uno schiavo lasciato in legato (per damnationem) a un terzo, dal momento che l'oggetto è stato distrutto prima che diventasse del legatario, il legatario non può utilizzare l'azione di legge Aquilia: ma non si potrà usare neppure l'azione di dolo, in qualunque momento sia stato ucciso lo schiavo, perché il legatario ha già a sua tutela l'azione di testamento)

<u>L'ACTIO DE DOLO MALO A TUTELA DEGLI ACCORDI GIURIDICAMENTE NON VINCOLANTI</u>

1) Pomponius 22 ad Sabinum D. 19,5,16,1: Permisisti mihi, ut sererem in fundo tuo et fructus tollerem: sevi nec pateris me fructus tollere. nullam iuris civilis actionem esse Aristo ait: an in factum dari debeat, deliberari posse: sed erit de dolo.

(Mi hai permesso di seminare nel tuo fondo e di raccogliere i frutti: io ho seminato, ma tu non mi hai permesso di raccogliere i frutti. Aristone dice che non si può utilizzare alcuna azione di *ius civile*: si può considerare se concedere una azione *in factum*: ma ci sarà a disposizione l'azione di dolo).

2) Ulpianus 42 ad Sabinum D. 4,3,34: Si cum mihi permisisses saxum ex fundo tuo eicere vel cretam vel harenam fodere, et sumptum in hanc rem fecerim, et non patiaris me tollere: nulla alia quam de dolo malo actio locum habebit.

(Se mi hai permesso di estrarre pietra dal tuo fondo o di cavarne creta o sabbia e io ho sostenuto delle spese a questo scopo e tu poi non mi hai permesso di portare via il materiale, non si avrà luogo se non all'azione di dolo).

- 3) Paulus 5 quaestionum D. 19,5,5,2-3: ... sed si dedi tibi servum, ut servum tuum manumitteres, et manumisisti et is quem dedi evictus est, <u>si sciens dedi, de dolo in me dandam actionem Iulianus scribit</u>, si ignorans, in factum civilem. 3: <u>Quod si faciam ut des et posteaquam feci, cessas dare, nulla erit civilis actio, et ideo de dolo dabitur.</u>
- (... Ma se ti ho dato uno schiavo, affinché tu manomettesti uno schiavo tuo, e tu lo hai manomesso, ma quello che io ti ho dato è stato evitto, Giuliano scrive che, se io ero consapevole, si può agire contro di me con l'azione di dolo, se ero invece all'oscuro, un'azione civile *in factum*. 3: Se io faccio qualcosa affinché tu dia qualcosa e, dopo che io ho fatto, tu ti rifiuti di dare, non vi è a disposizione alcuna azione civile, e perciò si concederà quella di dolo).
- 4) Ulpianus 4 ad edictum D. 2,14,7,2: Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem. ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc sunallagma esse et hinc nasci civilem obligationem. et ideo puto recte Iulianum a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumittas: manumisisti: evictus est Stichus. <u>Iulianus scribit in factum actionem a praetore dandam: ille ait civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis sufficere</u>: esse enim contractum, quod Aristo synallagma dicit, unde haec nascitur actio.

(Ma anche se la convenzione non assume il nome specifico di un contratto e tuttavia vi è una causa, giustamente Aristone, in risposta a Celso, afferma l'esistenza di un'obbligazione. Come se io ti ho dato una cosa affinché tu me ne dessi un'altra, o ti diedi qualcosa affinché tu ne facessi un'altra: qui si tratta di sinallagma e da qui sorge un'obbligazione civile. E pertanto penso che giustamente Mauriciano abbia dissentito da Giuliano in questo caso: io ti ho dato lo schiavo Stico perché tu manometta lo schiavo Panfilo, e tu l'hai manomesso, mentre Stico viene evitto. Giuliano scrive che il pretore deve concedere in tuo favore un'azione *in factum*, Mauriciano invece ritiene sufficiente l'azione civile *incerti*, cioè l'azione *praescriptis verbis*; infatti ciò che Aristone definisce sinallagma è un contratto, da cui nasce tale azione.)

5) Ulpianus 42 *ad Sabinum* **D. 19,5,15**: ... quod si solutum quidem nihil est, sed pactio intercessit ob indicium, hoc est ut, si indicasset adprehensusque esset fugitivus, certum aliquid daretur, videamus, an possit agere. et quidem conventio ista non est nuda, ut quis dicat ex pacto actionem non oriri, sed habet in se negotium aliquod: ergo civilis actio oriri potest, id est praescriptis verbis. nisi si quis et in hac specie de dolo actionem competere dicat, ubi dolus aliquis arguatur.

(Quelli che sono venuti a sapere che qui o lì si nascondono schiavi in fuga, di solito vanno ad indicare ai loro padroni dove si nascondono: in questo modo essi non vengono considerati ladri. Usano anche ricevere un compenso per questo e fornire così le indicazioni, senza che sembri illecito ciò che viene dato. Perciò chi ha ricevuto è al riparo dalla *condictio*, in quanto ha ricevuto per una causa e per una causa che non è affatto illecita. E se nulla è stato pagato, ma ci

si è messi d'accordo riguardo alle informazioni, nel senso cioè che se l'uno desse informazioni atte a permettere poi la cattura del fuggitivo, gli si darebbe allora una certa somma, vediamo se sia possibile agire poi per ottenerla. Ora, quest'accordo non è nudo, nel senso che si possa dire che dal patto non sorge azione, ma ha in sé un certo affare: dunque, può nascerne un'azione civile, in questo caso l'*actio praescriptis verbis*. A meno che anche in questa fattispecie si dica competere l'azione di dolo, qualora si provi un certo dolo).

6) C. 2,20(21),4 Diocl. et Maxim. aa. et cc. Menandrae.

Cum proponas <u>inter te et eum, quem in contubernio ancillam tuam sibi coniunxisse memorasti,</u> <u>placuisse, ut tibi pro eadem daret mancipium,</u> intellegis, quod, si manumisisti vel ei tradidisti et ille manumisit, revocandae libertatis potestatem non habes, sed solum, si necdum statutum tempus excessit et fidem placiti rumpat, <u>desiderare debes de dolo tibi decerni actionem.</u> quod si penes te dominium eius remansit, adito praeside provinciae cum natis hanc potes recuperare, si nulla moveatur status quaestio. D. iii k. mai. Heracliae cc. conss. (a. 294).

(Dal momento che affermi esservi stato un accordo, tra te e la persona che dici essersi congiunta in contubernio con una tua schiava, accordo in base al quale lui ti avrebbe dato uno schiavo in cambio di quella schiava, devi sapere che se tu l'hai manomessa o l'hai trasferita e lui l'ha manomessa, non hai la possibilità di revocare la libertà, ma devi soltanto - sempre che non sia trascorso il tempo previsto ed egli violi la promessa di quanto stabilito - chiedere che ti sia concessa l'azione di dolo. Se invece hai conservato la proprietà della schiava, puoi recuperarla, insieme ai nuovi nati, rivolgendoti al preside della provincia, purché non si faccia questione di stato).

LA DISCIPLINA ATTUALE DEL DOLO

Dei vizi del consenso

Art. 1427. Errore, violenza e dolo. Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 1439. Dolo. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Art. 1440. Dolo incidente. Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

Titolo IX Dei fatti illeciti

Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.